



SENTENZA
N. 207 /2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Tammaro MAIELLO Presidente

Quirino LORELLI Consigliere

Giovanni COMITE Consigliere

Marco FRATINI Consigliere relatore

Carola CORRADO Primo referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al n. 61218 del ruolo generale proposto

dal sig. xxx, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Celli,

elettivamente domiciliato come in atti;

contro

INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, rappresentato e

difeso dagli avv. Lidia Carcavallo, Giuseppina Giannico, Antonella

Patteri, Sergio Preden, Antonietta Coretti, con loro elettivamente

domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria, n.29, presso la sede

dell'Avvocatura centrale dell'Istituto

per la revocazione

della sentenza n. 373/2022 di questa Sezione, depositata il 6.12.2022.

	Uditi alla pubblica udienza del 12 giugno 2024, svolta con l'assistenza	
	del segretario, dr.ssa Paola Rinaldi, il relatore Cons. Fratini, l'avv.	
	Massimo Silvestri su delega dell'avv. Celli e l'Avv. Giannico in	
	rappresentanza dell'INPS.	
	Esaminati gli atti e i documenti tutti del fascicolo di causa.	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	1. La sentenza di cui si chiede la revocazione ha dichiarato	
	inammissibile, in quanto tardivo, l'appello proposto dal sig. xxx	
	avverso la sentenza di primo grado.	
	Il giudice d'appello ha rilevato che:	
	i) la sentenza appellata, non notificata, era stata depositata il 20	
	dicembre 2019;	
	ii) nel successivo anno la parte appellante non aveva provveduto a citare	
	in giudizio l'INPS appellato;	
	iii) l'appellante, infatti, aveva provveduto unicamente a depositare	
	presso la segreteria della Sezione di appello l'atto di appello con	
	contestuale istanza di fissazione udienza;	
	iv) la notifica alla controparte era stata effettuata unicamente nel	
	febbraio 2022;	
	v) solo in data 16 febbraio 2022, infatti, l'appellante aveva provveduto a	
	notificare all'istituto previdenziale l'atto di appello unitamente al	
	decreto di fissazione di udienza, come risultante dalla documentazione	
	2	

	depositata dalla parte appellante in data 23 novembre 2022.	
	Il giudice d'appello ha conclusivamente rilevato che, alla data del 16	
	febbraio 2022, alla luce delle prescrizioni contenute nel codice di	
	giustizia contabile e sin qui analizzate, il termine per proporre appello	
	era irrimediabilmente spirato, con conseguente tardività della	
	impugnazione proposta.	
	2. Il sig. xxx ha chiesto la revocazione della predetta sentenza, per	
	due motivi:	
	1) La statuizione oggetto del presente giudizio di revocazione sarebbe	
	erronea in quanto il giudice, nell'analizzare la tardività del ricorso, non	
	avrebbe tenuto in considerazione la notifica all'INPS effettuata in data	
	18.01.2021;	
	2) La sentenza di cui si chiede la revocazione non avrebbe correttamente	
	applicato la disciplina relativa alla sospensione dei termini, contenuta	
	nell'art. 85, comma 4, del decreto-legge n. 18/2020.	
	L'INPS si è costituito chiedendo il rigetto della domanda di revocazione	
	per inammissibilità e comunque infondatezza dei motivi di censura e la	
	conseguente conferma della sentenza d'appello.	
	All'udienza odierna, gli avvocati presenti hanno insistito nelle	
	conclusioni agli atti.	
	DIRITTO	
	1. Alla revocazione è attribuito tradizionalmente il ruolo di rimedio	
	contro l'ingiustizia della sentenza non appellabile o non più appellabile,	
	3	

	sulla base della denuncia di specifici motivi che il legislatore, nella sua	
	discrezionalità, ha contenuto in un elenco tassativo, valutandoli di	
	particolare gravità.	
	L'eccezionalità del rimedio è il riflesso della forza dirompente del	
	rimedio stesso, capace di erodere il giudicato e, con esso, il principio che	
	è alla base del giudicato stesso: la certezza del diritto e delle relazioni	
	giuridiche soggettive.	
	La stabilità della decisione, la regola del caso concreto, viene infatti	
	rimessa in discussione attraverso la revocazione: e ciò spiega la ragione	
	per cui si è al cospetto di un rimedio a critica limitata, con una	
	connotazione intrinsecamente eccezionale.	
	È l'ingiustizia della decisione, che prende corpo attraverso i motivi di	
	revocazione, ad essere fatta valere attraverso il rimedio.	
	Per un verso, la caratterizzazione in termini di « <i>ingiustizia</i> » della	
	patologia della sentenza soggetta a revocazione è in buona parte da	
	ricondersi alla necessità di attribuire a tale mezzo lo spazio residuale	
	rispetto alle censure di nullità, esclusivamente riservate al mezzo	
	dell'appello.	
	In questa prospettiva la nozione di ingiustizia è più che altro ricavarsi	
	in negativo, ossia attraverso la contrapposizione con la categoria	
	dell'invalidità.	
	Per altro verso, una nozione « <i>in positivo</i> » di ingiustizia può invece più	
	facilmente emergere allorché si individua nella revocazione il rimedio	
	4	

	contro errori di fatto rilevanti per il giudizio sulla fondatezza della	
	domanda; in questo senso ci si ricollega all'idea di ingiustizia come	
	divergenza della decisione rispetto alla reale situazione di fatto.	
	Degli errori di fatto revocatori si potrebbe parlare genericamente come	
	di ostacoli obiettivamente idonei ad impedire al giudice l'accertamento	
	della verità; la revocazione mira a rimuovere quell'ostacolo, previo	
	riconoscimento della sua concreta incidenza causale, con il riportare il	
	processo nella situazione antecedente alla decisione.	
	Una volta rimosso l'ostacolo, e riapertosi il processo, si schiude la	
	prospettiva di una sentenza giusta, depurata dell'errore della	
	precedente.	
	In questo senso i motivi di revocazione sono stati efficacemente definiti	
	da un'autorevole dottrina come « <i>sintomi di ingiustizia della sentenza</i> ».	
	In effetti, l'ingiustizia della sentenza può derivare o da un vizio	
	intrinseco ad essa, oppure dalla circostanza che essa rappresenta l'esito	
	di un processo non giusto, ossia non rispondente ai valori di <i>fairness</i>	
	processuale (riflettendosi l'ingiustizia del processo sulla sentenza).	
	Naturalmente, in questa seconda ipotesi, i fattori che hanno determinato	
	l'ingiustizia del processo (il dolo delle parti o del giudice, l'aver	
	giudicato sulla base di prove false, la mancata acquisizione di	
	documenti decisivi) possono venire alla luce anche a distanza di molto	
	tempo dalla pronuncia della sentenza, e quindi farsi valere nonostante	
	il suo passaggio in giudicato.	
	5	

	È dunque senz'altro controproducente, rispetto al fine di individuare un	
	fondamento unitario della revocazione, sopravvalutare la	
	contrapposizione tra revocazione ordinaria e revocazione straordinaria,	
	giacché entrambe sono funzionali ad assicurare la giustizia della	
	sentenza, attraverso indici di presumibile ingiustizia che afferiscono a	
	momenti diversi.	
	Il legislatore ha inteso elevare a veri e propri vizi della sentenza i relativi	
	sintomi di ingiustizia, sul presupposto che la sentenza non solo deve	
	essere giusta, ma deve anche poter apparire tale.	
	Ciò vale anche per il motivo di revocazione per <i>“errore di fatto risultante</i>	
	<i>dagli atti o documenti della causa”</i> .	
	2. Sono subito individuabili in base al dato normativo i due principali	
	elementi della fattispecie: il nesso causale tra l'errore e la decisione, a	
	fronte del quale non può non parlarsi, in questo caso a pieno titolo, di	
	sentenza <i>«viziata»</i> , e la rilevabilità <i>ex actis</i> dell'errore stesso, che fa sì che	
	il motivo si configuri come <i>«palese»</i> e quindi di revocazione ordinaria.	
	Entrambi questi elementi trovano poi conferma nella seconda parte del	
	dato normativo.	
	La causalità dell'errore è esplicitamente ribadita allorché la norma	
	definisce l'errore di fatto, delimitandone l'ambito rispetto ad altre	
	fattispecie di errore giudiziale: <i>«Vi è questo errore quando la decisione è</i>	
	<i>fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente</i>	
	<i>esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è</i>	
	6	

	<i>positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non</i>	
	<i>costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare».</i>	
	L'ermeneusi dottrinale e giurisprudenziale ha contribuito a chiarire i	
	dubbi circa i requisiti dell'errore di fatto revocatorio, soprattutto	
	approfondendo il significato di singole espressioni impiegate dalla	
	norma, cui volta per volta si è attribuito un ruolo centrale: i termini	
	<i>«supposizione», «non controverso», «risultante dagli atti».</i>	
	Significativo è il lessico normativo nella parte in cui si fa riferimento,	
	per due volte, alla <i>«verità»</i> del fatto oggetto di errore, che evoca e riflette	
	la dimensione della revocazione come rimedio contro i sintomi di	
	ingiustizia della decisione.	
	Invero, che la verità dei fatti sia una primaria condizione di giustizia	
	della decisione è assunto comune ad ogni teoria della giustizia della	
	decisione.	
	Ma, occorre subito aggiungere, si tratta ovviamente della verità	
	processuale dei fatti: l'espressione <i>«verità del fatto»</i> è <i>«solo una formula</i>	
	<i>ellittica che indica la verità dell'enunciato che ha per oggetto un fatto»</i> . Così,	
	anche per questa via si giunge alla conclusione che il dato normativo	
	mette in gioco un confronto tra due rappresentazioni dello stesso	
	oggetto, tra loro divergenti: quella che si presume <i>«vera»</i> , e quindi	
	<i>«giusta»</i> , che non può essere che quella emersa nel vivo dello	
	svolgimento del processo, e quella, destinata ad essere annullata,	
	emergente dall'atto-sentenza.	
	7	

	3. Nella fattispecie in esame, il sig. xxx prospetta un errore di fatto	
	della sentenza d'appello, la quale non avrebbe considerato la notifica	
	all'INPS effettuata in data 18.01.2021 da cui deriverebbe la tempestività	
	dell'appello (e, quindi la sua ammissibilità) e conseguente ingiustizia	
	della decisione d'appello.	
	La censura non può essere accolta perché il ricorso per revocazione non	
	ha fornito la prova dell'avvenuto deposito nel giudizio d'appello della	
	notifica effettuata in data 18.01.2021. Non è stata infatti allegata la	
	documentazione comprovante che la predetta notifica sia stata	
	regolarmente completata.	
	Ciò comporta il rigetto del motivo di revocazione.	
	Con riguardo alla seconda censura, relativa all'applicazione della	
	disciplina della sospensione dei termini contenuta nell'art. 85, comma	
	4, del decreto-legge n. 18/2020, il collegio ribadisce il carattere	
	eccezionale del rimedio della revocazione, a critica vincolata: i motivi di	
	revocazione sono tassativi, a pena di inammissibilità del gravame.	
	Il sig. xxx prospetta un errore di diritto, non incluso tra le censure	
	ammesse in questa sede.	
	Spese compensate.	
	Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, ai sensi dell'art. 10	
	della legge 11 agosto 1973, n. 533.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione terza giurisdizionale centrale d'appello,	
	8	

	definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso per revocazione della	
	sentenza di questa Sezione n. 373/2022.	
	Spese compensate.	
	Nulla per le spese di giustizia.	
	Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.	
	Manda alla segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.	
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 giugno 2024.	
	Il RelatoreIl Presidente	
	dott. Marco Fratini dr. Tammaro Maiello	
	f.to digitalmente f.to digitalmente	
	Depositata in Segreteria il 29/07/2024	
	IL DIRIGENTE	
	f.to digitalmente	
	DECRETO	
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del	
	Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma 1	
	di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.	
	IL PRESIDENTE	
	(dr. Tammaro Maiello)	
	9	

